



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

**REGOLAMENTO
COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 95 del 10.10.2002.

REGOLAMENTO COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. E' istituita la commissione "statuto e regolamenti".

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. La commissione è così composta:

- a) componenti effettivi:

- presidente del consiglio comunale, in qualità di presidente;
- sindaco o suo delegato;
- segretario comunale o suo delegato (senza diritto di voto);
- n. 1 componente per ogni gruppo consiliare.

- b) componenti supplenti:

- n. 1 componente per gruppo consiliare.

I componenti supplenti possono non essere consiglieri comunali.

2. I capigruppo, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta del presidente del consiglio, devono comunicare alla segreteria del comune i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla commissione.
3. In caso di inadempienza da parte dei gruppi consiliari si considera designato componente effettivo il rispettivo capogruppo.
4. Per la sostituzione dei propri componenti i gruppi consiliari devono inviare comunicazione al presidente.

ART. 3 - INSEDIAMENTO

1. La seduta per l'insediamento della commissione deve tenersi entro 15 giorni dalla data della relativa costituzione ed è convocata dal presidente.
2. La commissione nella sua prima adunanza procede alla elezione del vicepresidente scelto tra i componenti effettivi con votazione a scrutinio palese con le modalità previste dall'art. 5, comma 1. Ogni commissario può votare un solo nominativo. Risulta eletto il commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

3. Il presidente, nella prima riunione utile, dà comunicazione al consiglio comunale dell'avvenuto insediamento della commissione e di ogni successiva variazione della composizione, nonché della elezione del vicepresidente.

ART. 4 - CONVOCAZIONE

1. Le sedute della commissione sono pubbliche. Per il pubblico valgono le norme previste dal regolamento in materia di sedute pubbliche del consiglio comunale.
2. Il presidente convoca la commissione di sua iniziativa o su richiesta di almeno due componenti effettivi della commissione, ne formula l'ordine del giorno e ne presiede le relative adunanze.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.
4. Il vicepresidente collabora con il presidente e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal componente effettivo più anziano di età.
5. Copia dell'avviso di convocazione, sotto il controllo del segretario verbalizzante della commissione, deve essere esposto all'albo pretorio, nelle apposite bacheche dislocate sul territorio comunale ed altre forme pubblicitarie stabilite dalla commissione.

ART. 5 - FUNZIONAMENTO

1. Ogni componente effettivo esprime un voto. Il commissario supplente ha diritto di voto solo nel caso in cui sia assente il suo commissario effettivo.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza dei commissari in grado di esprimere, ai sensi del precedente comma, un voto pari alla metà più uno dei voti validi della commissione.
3. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti espressi secondo le modalità previste dal comma 1. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito dopo mezz'ora ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
5. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con un numero legale dei presenti ed interrotta per sopravvenuta mancanza dello stesso, è pure di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
6. Nell'adunanza di seconda convocazione le decisioni sono valide purché intervengano almeno tre commissari.
7. La commissione può disporre l'audizione dei titolari degli uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere, tramite apposita richiesta effettuata dal presidente della commissione, l'esibizione di atti e documenti.
8. Il presidente dispone quando mettere ai voti i singoli articoli.

ART. 6 - COMPETENZE

1. Le competenze della commissione sono:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamenti previsti dallo statuto comunale;
2. Alla commissione possono essere altresì demandati dal consiglio comunale compiti consultivi inerenti le materie di cui al comma 1.

ART. 7 - DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE

1. Il consigliere effettivo che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive della commissione è dichiarato decaduto quale componente della commissione.
2. Il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere comunale, nel termine di 10 giorni dalla data in cui è avvenuta la terza assenza, dichiara decaduto il commissario assente e contestualmente ne richiede la sostituzione entro il termine di 5 giorni.
3. In caso di inosservanza il presidente designerà componente effettivo il commissario supplente.